



**SERVIZIO
SEGRETERIA COMUNICAZIONE CULTURA E SPORT**

DETERMINAZIONE N. 271 DEL 28.12.2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONI SPORTIVE - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ALL'ASD PODISTICA VALDIPESA PER MANIFESTAZIONE "CHIANTI CLASSICO MARATHON".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016-2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 31/03/2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 1.08.2000, n. 267;

Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;

Vista la deliberazione G.C. n. 298 del 15/12/2014, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo funzionigramma dell'Ente, in applicazione dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 1.07.2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport fino al 31.12.2016 nella persona del sottoscritto Dott. Leonardo Baldini;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 9.3.2016 con la quale è stato concesso il patrocinio gratuito dell'Amministrazione comunale di S.Casciano all'ASD Podistica Valdipesa, con sede in via Treggiaia n. 45/B a la Romola, in relazione all'organizzazione di una "Maratona del chianti" riguardante anche i territori del comune di Greve in Chianti e dell'Unione comunale Tavarnelle-Barberino e articolata su tre percorsi differenziati (maratona, mezza maratona, dilettanti);

Considerato che con la deliberazione suddetta è stato concesso anche un contributo di € 6.000,00 finalizzato alla parziale copertura delle spese derivanti dall'integrale organizzazione e gestione della manifestazione;

Rilevato che il Comune di Greve in Chianti con deliberazione G.C. n. 60 del 4.4.2016 ha aderito alla manifestazione, prevedendo un contributo, a beneficio del Comune di San Casciano, per un importo di € 2.000,00;

Rilevato che l'Unione dei Comuni di Tavarnelle e di Barberino Val d'Elsa con deliberazione della G.C. n. 60 del 4.4.2016 ha aderito alla manifestazione, prevedendo un contributo, a beneficio del Comune di San Casciano, per un importo di € 1.500,00;

Vista la determinazione n. 46 del 24.3.2016 con la quale è stato erogato all'ASD Podistica Valdipesa la somma di € 4.000,00 quale prima rata del contributo concesso dal Comune di S.Casciano Val di Pesa a valere cap. 6051 del bilancio 2015 I.D. 2015/2094;

Vista la determinazione n. 115 del 14.06.2016 con la quale è stata liquidata la somma di € 3.500,00 quale seconda rata del contributo spettante all'ASD Podistica Valdipesa per l'organizzazione e la gestione della manifestazione;

Visto il rendiconto delle spese sostenute per la manifestazione suddetta presentato in data 22.12.2016 (prot. 24596) dal Presidente dell'ASD Podistica Valdipesa ;

Vista la dichiarazione inoltrata dal Presidente dell' ASD Podistica Valdipesa in data 10.10.2016 con la quale viene evidenziato che la stessa società non ha personale dipendente e conseguentemente nessuna posizione assicurativa



né contributiva aperta con INPS e con altri istituti;

Vista la dichiarazione inoltrata dal Presidente dell' ASD Podistica Valdipesa dalla quale risulta che il contributo suddetto non è assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto il beneficiario è un Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare l'espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell'Ente;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del saldo del contributo approvato a sostegno della manifestazione CHIANTI CLASSICO MARATHON;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto l'art. 5 commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 20.12.2012;

Ritenuto provvedere in merito,

DETERMINA

per le motivazioni in premessa riportate:

- 1) di liquidare e pagare all'ASD Podistica Valdipesa la somma di **€ 2.000,00** quale saldo del contributo approvato per la manifestazione "Chianti Classico Marathon", imputando la spesa a valere sull'I.D.**2015/2094** (cap.6051);
- 2) di dare atto che agli atti dell'ufficio Sport è depositata sia la dichiarazione del Presidente dell'ASD Podistica Valdipesa con la quale viene evidenziato che la stessa società non ha personale dipendente e conseguentemente nessuna posizione assicurativa né contributiva aperta con INPS e con altri istituti, sia la dichiarazione che il contributo non è assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973, in quanto il beneficiario è un Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare l'espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell'Ente;
- 3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto, responsabile del Servizio;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro 60 giorni, con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147- bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del Regolamento comunale sui controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA COMUNICAZIONE CULTURA E SPORT
Dott. Leonardo Baldini

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa B. Bagni